COMUNE DI
FORMIGINE
Provincia di Modena

VERBALE del 21 dicembre 2020

Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il personale non dirigente del Comune di Formigine per il periodo 2019/2021 del 16.12.2019, così come modificato agli artt. 8, 9, 11, 13 e modalità di utilizzo dei fondi delle risorse decentrate per l'anno 2020.

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

U
COMUNE DI FORMIGINE
Comune di Formigine
Protocollo N.0033728/2020 del 23/12/2020

Le Amministrazioni, le R.S.U. del Comune di Formigine e le Organizzazioni Sindacali identificate dalla sottoscrizione:
- richiamata l'ipotesi di accordo in oggetto, sottoscritta in via preliminare in data 3.12.2020;
- preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori del Comune di Formigine n. 26 del 10.12.2020, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 21.5.2018;
- preso atto che con deliberazione n. 175/2020 del 17.12.2020 la Giunta ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'accordo;

confermano e sottoscrivono in via definitiva l'accordo in questione ai fini della successiva trasmissione all'ARAN, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della L. 150/2009, entro 5 giorni dalla data odierna.

Formigine, 21 dicembre 2020

Per la delegazione trattante di parte pubblica:

Presidente della delegazione di parte pubblica
Dr.ssa Gloria Ori - Dirigente Area 1

Per la delegazione trattante di parte sindacale OO.SS.:

i rappresentanti territoriali delle OO.SS.

per la CGIL/FP Pontiroli Marco

per la CISL FP/FPS Torricelli Sabrina

Per la delegazione trattante di parte sindacale RSU:

Bertarini Fabrizio

Biolchini Manuela

Cervetti Raffaella

Cevenini Luca

Cristofori Fabio

Grandi Marco

Gubertini Stefano

Morselli Stefano

PARTE PRIMA – MODIFICHE AL C.C.I. - PARTE NORMATIVA - SOTTOSCRITTO IL 16.12.2019

Articolo 1
Modifiche all'art. 8 del CCI 16.12.2019

1. L'art. 8 "Disciplina del premio differenziale individuale" del CCI 16.12.2019 è modificato come segue:
   a) nel comma 1, secondo alinea, dopo le parole "di massima dimensione," sono inserite le parole "ad esclusione delle posizioni organizzative,";
   b) il comma 2 è sostituito come segue: "Il valore complessivo dei premi collegati alla performance definitivamente assegnabile, è definito in riduzione a seguito della determinazione dei premi differenziali attribuiti al personale di cui al presente articolo, in quanto finanziato dal medesimo budget.

Articolo 2
Modifiche all'art. 9 del CCI 16.12.2019

1. L'art. 9 "Criteri generali per la definizione delle procedure per le progressioni economiche" del CCI 16.12.2019 è modificato come segue:
   a) al comma 3, le parole "a) Sono ammessi alla selezione annuale per la progressione economica orizzontale i dipendenti che:" sono sostituite dalle seguenti: "a) Sono ammessi alla selezione annuale per la progressione economica orizzontale, sino alla concorrenza dell'85% del personale in possesso dei successivi requisiti 1-2-3 che ha riportato la migliore valutazione media nel triennio precedente, i dipendenti che:";
   b) il n. 1 della lettera a) del comma 3 è sostituito come segue: "1. abbiano maturato un'esperienza di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di almeno 24 mesi nella posizione economica precedente (detta esperienza può essere maturata anche presso altri enti locali, in periodi non continuativi, fatta salva la specifica disciplina di cui alla lett. f)";
   c) nel comma 3, alla lettera f), le parole "valutazione dell'Ente" sono sostituite da "valutazione dell'Ente/Enti di provenienza".

Articolo 3
Modifiche all'art. 11 del CCI 16.12.2019

1. L'art. 11 "Indennità per le condizioni di lavoro" del CCI 16.12.2019 è modificato come segue: alla lettera C) del comma 6, è aggiunto il seguente punto "Subagenti contabili individuati con provvedimento formale".

Articolo 4
Modifiche all'art. 13 del CCI 16.12.2019

1. L'art. 13 "Indennità per specifiche responsabilità" del CCI 16.12.2019 è modificato come segue: nel comma 5 è aggiunta, infine, la seguente frase "La presente indennità è invece cumulabile con l'indennità per le condizioni di lavoro di cui all'art. 11 precedente quando il presupposto legittimante sia differente."

PARTE SECONDA – CRITERI UTILIZZO DEL FONDO PER L'ANNO 2020

Articolo 5
Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato

o utilizzato a tempo parziale presso altri soggetti (fatti salvi diversi accordi con le amministrazioni interessate) e con contratto di formazione lavoro.

2. Il presente contratto ha per oggetto la definizione, per l'anno 2020, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo.

3. Per quanto riguarda le progressioni economiche orizzontali, si applicano le clausole del contratto collettivo integrativo di questo Ente di cui all'art. 9, successivamente integrato e modificato come più sopra specificato, prevedendo altresì una ulteriore integrazione come segue: "eseguita la prima assegnazione delle risorse vengono riassegnati nel medesimo anno anche gli eventuali resti".

Articolo 6
Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Le parti prendono atto che il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, è quantificato per l'anno 2020 in € 707.139,32 al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative come da art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018 quantificate in € 120.439,00.

2. Il fondo disponibile di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto del comma 3, art. 68 del CCNL 21.5.2018, è destinato ai seguenti utilizzi, nelle misure orientativamente indicate, con particolare riferimento agli istituti di salario accessorio introdotti o modificati dal nuovo CCNL/CCI 2019-2021:

Descrizione	**2020**
1 - Destinazioni vincolate (trattamenti economici fissi a carico risorse stabili fondo ex art. 68 c. 1 e 2 let. j CCNL 21/5/2018)	
a) Progressioni Economiche Orizzontali	160.000,00
b) Indennità di comparto	80.000,00
c) Indennità Educatori 10 m	3.850,00
d) Indennità Educatori 12 m	3.700,00
e) quota destinata alle nuove PEO 2020 (ex art. 9 CCI)	25.650,00
Totale destinazioni vincolate	**273.200,00**
2 - Altre destinazioni risorse fisse	
a) Indennità Turno - Maggiorazioni	47.000,00
b) Ind. condizioni lavoro ex art. 70 bis CCNL 2018 (art. 11 CCI) (di cui € 6.000,00 Rischio - € 1.500,00 Disagio - € 1.000,00 Maneggio Valori)	8.500,00
c) Ind. Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2016-2018 – (art.13 CCI)	35.000,00
d) Ind. Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 2016-2018 – (art.14 CCI)	5.450,00

e) Ind. di Funzione PL cat. C e D (art. 56 sexies CCNL 2016-2018 – art. 19 CCI)	4.400,00
3 - Altre destinazioni vincolate	
a) Premi (finanziamento art. 208 cds) di cui € 46.200 destinati a progetti e € 9.000,00 alle indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies CCNL 2016-2018)	55.200,00
b) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (finanziamento recupero evasione ICI)	1.000,00
c) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (finanziamento Funzioni Tecniche)	34.850,29
d) Performance: comprensivo dell'importo collegato al premio differenziale individuale pari al 30% del valore medio della produttività per il 10% del dipendenti e dell'importo di € 3.000 da destinarsi al progetto di realizzazione del centro estivo nel Nido Comunale al personale educatore e ausiliario	217.847,88
e) Altri compensi (IMU-TARI)	24.691,15
f) Altri compensi (messi notificatori)	0,00
Totale altre destinazioni	**433.939,32**
Totale destinazioni	**707.139,32**

Articolo 7
Applicazione dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21.5.2018

1. Le parti, preso atto della capacità di spesa del bilancio, confermano l'integrazione della componente variabile del Fondo 2020 con un importo pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Articolo 8
Fondo risorse decentrate dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
(art.70sexies, CCNL 2018)

1. Le parti confermano altresì che, in applicazione dell'art. 70 sexies comma 4 del CCNL 21.05.2018, per consentire una corretta perequazione del trattamento accessorio del personale dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, al fondo di quest'ultima viene destinata dall'anno 2019, in accordo tra i Comuni, l'Unione e le parti sindacali, una quota pari all'1% del totale dei singoli Fondi Risorse Decentrate anno 2018 dei Comuni aderenti, che per il Comune di Formigine comporta una decurtazione permanente e non ulteriormente incrementabile di € 5.966,80, affinché - ex attuale giurisprudenza contabile ed in particolare la sentenza della Corte dei Conti Sardegna n. 60/2017, la Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, la Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016 - la costituzione del Fondo dell'Unione, sotto il profilo strettamente contabile, risulti a "saldo zero" e non comporti un incremento della spesa per

il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011).

2. Le parti prendono inoltre atto che, con apposite Deliberazioni di Giunta, al fine di consentire all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di poter effettuare assunzioni dirette di personale il Comune di Formigine ha ceduto quote di salario accessorio pari ad € 7.052,33, oltre ad € 10.750,00 per retribuzione di posizione e risultato, che comporta una decurtazione permanente del fondo risorse decentrate a valere dall'anno 2020.

Articolo 9
Disciplina normativa – rinvio

1. Per quanto riguarda la disciplina normativa non modificata, si rimanda al CCI del 16.12.2019.